CAMERA DEI DEPUTATI N. 1964

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEL SESTO, CADEDDU, CILLIS, CIMINO, GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE, LOMBARDO, MAGLIONE, PARENTELA, PIGNATONE

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della lavorazione di alcune varietà di bambù

Presentata il 9 luglio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il bambù appartiene alla famiglia delle *Graminaceae* (*Poaceae*), della quale fanno parte il mais, il grano e il riso. Nonostante l'aspetto e le dimensioni, è una specie erbacea, non arborea, e non è quindi assimilabile ad altre specie utilizzate per la produzione di legno da industria.

Il termine « bambù » indica un gruppo molto vasto di genotipi, originario dell'Asia (Cina e India), composto da oltre 100 generi e 1.400 specie, per lo più presenti nelle aree tropicali dell'Asia, dell'Africa e del sud America.

Alcune specie sono state in grado di adattarsi bene anche ai climi temperati e, una volta introdotte per fini ornamentali, si sono poi diffuse anche in Europa, Italia compresa.

Attualmente in Italia ci sono diversi generi di bambù, che rivestono notevole interesse dal punto di vista dell'utilizzazione delle loro produzioni: *Phyllostachys*, *Fargesia*, *Pseudosasa/sasa*, *Dendrocalamus* e *Bambusa*.

In questi ultimi anni, molti settori dell'agricoltura italiana stanno soffrendo una profonda crisi, a causa dei prezzi di vendita di diversi prodotti non sufficientemente remunerativi per gli imprenditori agricoli. Per questi ultimi, la coltivazione del bambù è diventata una speranza per creare nuove prospettive lavorative.

Questa coltura ha avuto inizio in Italia a scopi alimentari e industriali solo nel 2014, poiché fino a quella data era utilizzata, prevalentemente, a scopo ornamentale.

Nelle nostre condizioni climatiche e considerando tecniche adeguate di cura, occorrono almeno dieci anni per ottenere un bambuseto maturo, stabile e produttivo.

Dopo i primi tre anni si possono iniziare a tagliare i germogli (circa il 70 per cento di quelli nuovi), mentre per le canne si devono attendere cinque anni.

Essendo il bambù gigante provvisto di sostanze antimicotiche e antibatteriche, non è necessario l'utilizzo di agrofarmaci.

Il momento più delicato riguarda i primi tre-quattro anni dopo l'impianto, in cui le piante devono essere idratate (con impianti a goccia o a spruzzo) e concimate. I bambuseti adulti provvedono a un'auto pacciamatura con le foglie secche e riescono a mantenere l'umidità nel terreno. Se si vogliono ottenere buoni rendimenti sono comunque necessarie sia l'irrigazione sia la concimazione.

Molti agronomi sostengono che i rizomi continuano a gettare pollini e tendono a espandersi nei terreni vicini. Occorre, quindi, provvedere al contenimento della piantagione o con l'utilizzo di erbicidi di sintesi oppure tramite la realizzazione di barriere o fossati perimetrali, anche di soli 60-80 centimetri, con trinciatura annuale dei rizomi negli stessi.

In particolare, il bambù gigante è estremamente efficiente nel fissare l'anidride carbonica (CO_2) presente nell'atmosfera (dati aggiornati stimano che un bambuseto fissi il 30% in più rispetto ad una normale foresta di latifoglie) e quindi nel combattere l'effetto serra e il conseguente riscaldamento globale del pianeta.

Questa specie, i cui culmi (canne) possono raggiungere anche i 15-20 metri di altezza, presenta un apparato radicale strisciante che forma una fitta rete di rizomi che possono raggiungere la profondità di 30-40 centimetri. Tale rete svolge una forte azione di contrasto nei terreni scoscesi e soggetti a erosione, proteggendo i suoli, creando fasce tampone per filtrare acque eutrofiche.

Il bambù può, inoltre, essere impiegato in molteplici usi: dall'alimentazione all'arredamento, passando per il tessile e la cosmesi.

Nel nuovo settore edile delle costruzioni in legno – soprattutto nell'ambito della bioedilizia – il bambù può sostituire parti attualmente edificate con materiali meno o per nulla sostenibili. Alcuni studi hanno evidenziato, infatti, che il bambù presenta alcune caratteristiche strutturali simili all'acciaio. Quello che lo rende diverso, unico e speciale sono le sue eccezionali caratteristiche fisiche, essendo molto resistente alla trazione e alla torsione.

Dal bambù gigante, inoltre, alcune aziende della provincia di Prato ottengono filati per realizzare tessuti destinati al confezionamento di capi intimi e di abbigliamento.

Inoltre, i germogli di bambù sono molto diffusi ed utilizzati nell'alimentazione umana; vegetariani e vegani, che in Italia, secondo il rapporto Eurispes 2019, ammontano, rispettivamente, al 5,4% e al 7,3% della popolazione, già ne conoscono i mille pregi.

Da questa pianta si ricava anche carbone vegetale, che non produce fumo, con un potere calorifico superiore a quello della tradizionale carbonella.

Infine, considerato che la risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, approvata il 27 marzo 2019, stabilisce che a partire dal 2021 sarà totalmente bandito l'uso di utensili di plastica monouso (bicchieri, piatti, stoviglie, eccetera), tali prodotti potrebbero essere realizzati con cellulosa di bambù gigante, costituendo una valida alternativa ecosostenibile, poiché totalmente biodegradabili.

Essendo, quindi, un settore in forte espansione ma non ancora normato, si è avvertita la necessità di presentare questa proposta di legge, che consta di sei articoli.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per il sostegno e la promozione della coltivazione e della lavorazione del bambù quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, nonché da impiegare in sostituzione di colture eccedentarie e da rotazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 le disposizioni della presente legge sono finalizzate:

a) a promuovere la coltivazione dei seguenti generi di bambù: *Phyllostachys*, *Fargesia*, *Dendrocalamus*, *Pseudosasa/sasa* e *Bambusa* le quali meglio si adattano ad essere coltivate nel territorio italiano, di seguito denominate « bambù »;

b) a sostenere azioni volte a incentivare l'impiego e il consumo finale di semilavorati di bambù anche nella realizzazione di opere di bioedilizia;

c) a favorire lo sviluppo di piantagioni territoriali che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;

d) alla produzione di alimenti, di cosmetici, di materie prime biodegradabili e di semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;

e) a realizzare progetti sperimentali volti all'impiego della coltivazione di bambù per la riconversione di terreni contaminati da rifiuti tossici, considerate la loro azione decontaminante e le loro proprietà di fitorimediazione dei suoli. La produzione derivante dai progetti sperimentali di cui alla presente lettera esclude gli usi alimentari e cosmetici.

Art. 2.

(Liceità della coltivazione)

1. Per la coltivazione del bambù non è necessaria alcuna autorizzazione, permesso o nulla osta, comunque denominati.

2. La coltivazione di bambù è destinata alla produzione:

a) di alimenti e di cosmetici, conformemente alla disciplina settoriale vigente;

b) di materie prime biodegradabili e di semilavorati, anche innovativi, per l'industria;

c) di semilavorati, quali fibre, e di materiali e prodotti impiegati nella bioedilizia;

d) di materiali finalizzati alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

e) di prodotti dedicati alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

f) di prodotti destinati al florovivaismo;

h) di germogli destinati all'alimentazione umana;

i) di biomassa da utilizzare nei settori delle agroenergie, agroindustriale e agroalimentare.

Art. 3.

(Incentivi alla produzione, alla trasformazione e alla ricerca)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza al miglioramento delle condizioni di produzione e di trasformazione delle specie di bambù.

2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23

dicembre 1999, n. 499, può essere destinata al finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

Art. 4.

(Obblighi)

1. È fatto obbligo ai coltivatori di bambù di effettuare lavorazioni periodiche per il contenimento della diffusione dei rizomi.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 1 anche con riferimento agli obblighi dei proprietari dei fondi confinanti con fondi non coltivati a bambù.

Art. 5.

(Sistema di qualità alimentare)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati della lavorazione del bambù, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)*, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

18PDL0074620